

N. R.G. 629/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI VASTO**

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del **30/10/2024**, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 629/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e promossa da

**A. C.** (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv. R.D.C., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a ... (...) alla via ... n. ...;

**attore**

**contro**

**U. A. S.P.A.** (C.F. ...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. R.C., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a ... alla via ... n. ...;

**convenuta**

OGGETTO: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



**A. C.** ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, U. A. S.P.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti : 2) - Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma contrattualmente prevista a titolo di indennità per furto, stante la stipula di apposito contratto di assicurazione, pari ad euro 32.000,00 e/o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da ritardata corresponsione dell'indennizzo dalla messa in mora al soddisfo ed al maggior danno subito per il pagamento delle rate maturate in virtù del finanziamento erogato per l'acquisto del veicolo oggetto di furto, pari a complessivi euro 5.953,50 e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite».

A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di avere stipulato con la compagnia convenuta polizza assicurativa n. .... a copertura del rischio di incendio e furto del veicolo ..... targato ... - acquistato al prezzo complessivo di € 32.300,00 - asseritamente oggetto di furto ad opera di ignoti tra il 16 ed il 17/1/2020 mentre il veicolo era parcheggiato a Vasto (CH) alla via ... nei pressi dell'abitazione dell'attore sita in via .... In particolare, l'attore ha allegato di aver preso cognizione del furto il giorno 18/1/2020, alle ore 9:00/9:15 circa, provvedendo nell'immediatezza a denunciare l'accaduto presso la Stazione C.C. di Vasto in data 18/1/2020 ivi indicando il presumibile lasso di tempo di commissione del furto tra il 17/1/2020 ed il 18/1/2020, successivamente provvedendo a rettificare tale indicazione nel diverso lasso di tempo tra il 16/1/2020 e il 17/1/2020.

Ha dedotto altresì l'attore che, all'esito di richiesta di pagamento di indennizzo rivolta alla compagnia convenuta, la stessa ha opposto la sussistenza di elementi contraddittori che ne impedivano la corresponsione. L'attore avrebbe, quindi, esperito il tentativo di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense presso il C.O.A.



di Vasto, che ha avuto esito negativo per mancata partecipazione della medesima compagnia.

La convenuta **U. A. s.p.a.**, costituitasi in giudizio, ha contestato le circostanze allegare dall'attore, eccependo la ricorrenza di elementi contraddittori - emersi all'esito della propria istruttoria, svolta anche attraverso propri incaricati ed acquisizione dei tabulati registrati dal dispositivo satellitare FULL installato sul veicolo *de quo* - tali da rendere varie e contrastanti le versioni dei fatti fornite dall'attore, di tal che il furto del veicolo non poteva ritenersi comprovato stante l'inutilizzabilità, a tal fine, della sola denuncia.

Sulla scorta delle deduzioni come sopra sommariamente riportate, la convenuta ha istato in via principale per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa e, in via subordinata, per il contenimento della stessa nella somma ritenuta di giustizia, nei limiti dei massimali, franchigie e scoperti di polizza, con compensazione di spese e competenze secondo soccombenza.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.

\* \* \*

1. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale *«Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro; la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati»* (così, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, 07/11/2022,



n.32637) conseguendone che l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo asseritamente dovuto dall'assicurazione.

In ordine al valore probatorio/indiziario della denuncia in sede penale, quindi, è stato osservato come la stessa non sia da sola sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell'assicurato ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo (cfr. Corte appello sez. I - Reggio Calabria, 03/05/2021, n. 274) atteso che tale denuncia consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (Tribunale - Biella, 04/12/2020, n. 224; Tribunale - Parma, 11/02/2019, n. 243; Corte appello sez. IV - Milano, 13/01/2015, n. 141) conseguendone che la dimostrazione del presupposto dell'indennizzo potrà essere fornita nella ricorrenza di elementi di prova certi, precisi e concordanti (cfr. Corte appello sez. IV - Milano, 09/09/2021, n. 2616; Tribunale - Biella, 04/12/2020, n. 224; Tribunale sez. XII - Roma, 07/12/2016, n. 22823; Corte App. Bari, sez. II, 22/12/2017, n. 2191) in difetto dei quali è legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa.

Facendo applicazione al caso in esame dei principi di diritto innanzi esposti, occorre evidenziare che, dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, emergono numerose anomalie e incongruenze sul reale accadimento del fatto storico, che non permettono di ritenere sufficientemente provato il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo.

In via di premessa logico/fattuale, giova osservare che, in caso di furto di auto parcheggiata sulla pubblica via, il momento iniziale in cui il delitto ipotizzato potrebbe essere stato commesso non può che corrispondere al momento in cui l'autoveicolo non si è trovato più nella disponibilità e/o sotto osservazione del detentore e,



pertanto, nel momento in cui l'autoveicolo è stato posto in condizione di parcheggio (in questo caso sulla pubblica via).

Ciò posto, deve rilevarsi come l'attore abbia fornito - già in riferimento a detto momento - versioni alquanto contrastanti.

Infatti, se nella denuncia ai C.C. della Stazione di Vasto del 18/1/2020 l'attore ha dichiarato che il furto sarebbe avvenuto presumibilmente tra le ore 18:30 del 17/1/2020 e le ore 09:00 del 18/1/2020, in successiva rettifica del 20/1/2020 l'attore ha affermato che il furto sarebbe avvenuto tra il 16 e il 17/1/2020; quindi, nelle dichiarazioni dallo stesso sottoscritte e rilasciate agli incaricati ... s.r.l. (mandataria U. A. S.P.A. per gli accertamenti istruttori) l'attore è tornato a collocare tale lasso di tempo tra le ore 18:30 del 17/1/2020 e le 09:00 del 18/1/2020 (esplicitamente ritrattando la rettifica alla denuncia); infine, l'attore, nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., ha dedotto circostanze<sup>1</sup> in ragione delle quali tale lasso di tempo viene ulteriormente modificato (*rectius* anticipato) tra la data del 15/1/2020 e quella del 18/1/2020.

Emerge, pertanto, la dubbia verosimiglianza della collocazione del parcheggio del veicolo alle diverse date del 17/1/2020 (come da denuncia), poi 16/1/2020 (come da rettifica), quindi nuovamente 17/1/2020 (come da dichiarazioni) e, infine, del 15/1/2020 (come da deduzioni istruttorie, confermate dal teste F.D.L., moglie dell'attore dichiaratasi in regime di separazione legale dei beni). Né vale a smentire tale valutazione il mero fatto che la rettifica del 20/1/2020 alla denuncia del 18/1/2020 possa essere stata effettuata in ragione del suggerimento fornito dal responsabile dell'Agenzia U. A. S.P.A. di Vasto, P.O. (così come dallo stesso confermato in sede di dichiarazione testimoniale) atteso che il fatto storico della data del parcheggio (avvenuto

---

<sup>1</sup> cfr. cap. 2: «L'autovettura, al rientro da Pescara, il giorno 15.01.2020 è stata parcheggiata, in prossimità dell'abitazione coniugale, ubicata in Vasto, alla via ... ed esattamente sulla strada principale, in via ... (via ... è una stradina laterale di via ...)»;



soltanto qualche giorno prima) non è dato suscettibile di interpretazione o diversa collocazione in funzione dello scopo perseguito dal denunciante.

A tali considerazioni devono, quindi, affiancarsi le evidenze probatorie riferibili ai dati di registrazione del dispositivo satellitare "Full" installato sulla vettura *de quo*, in relazione ai quali la contestazione di parte attrice - riferita ad un possibile spostamento di detto apparato su altra autovettura - appare cedevole sia in ragione della mancata prova della circostanza dedotta, sia in ragione del fatto che i tragitti verso il foggiano emergenti da detti dati sono stati confermati (con la sola eccezione del luogo di Orta-Nova) dallo stesso attore<sup>2</sup>: anche alla luce della concordanza dei dati attestanti la permanenza del veicolo in Casalbordino alla data del 15/1/2020 - in guisa del tutto corrispondente alla circostanza dedotta dall'attore secondo la quale lo stesso, il giorno 15/1/2020, avrebbe lasciato in sosta l'autovettura al Casello di Vasto Nord - tali dati assumono rilevanza indiziaria dirimente a fronte della quale la sola indicazione di una diversa marca e modello del veicolo (Fiat ...) - a fronte della corretta indicazione della targa ... - è da ricondurre a mero refuso.

Alla luce di tali premesse, quindi, vagliandosi le ondivaghe ipotesi ricostruttive via via proposte dall'attore, si deve rilevare quanto segue:

- ove la vettura fosse stata parcheggiata alle ore 18:30 del

---

<sup>2</sup> cfr. dichiarazione sottoscritta dall'attore il 3/8/2024 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta): «non ricordo con precisione i luoghi dove sono stato, per lavoro i giorni 16 e 17/01/2020, sicuramente nei paesi del chietino e foggiano ma non mi sono recato in Orta-Nova (FG)»; mail inviata dall'attore a U. A. S.P.A. il 1/7/2020 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta): "Dal mese di Gennaio sono stato assunto da una nuova azienda che commercializza protesi ortopediche e forniture ospedaliere in genere, la quale mi ha affidato come aria di competenza la regione Abruzzo, la regione Molise e la parte Nord della Puglia (in particolare ospedali, ambulatori e cliniche di Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo). Quest'attività comporta la mia frequentazione assidua a cadenza almeno bisettimanale di queste località (come si può notare dalle fatture Telepass, anche se a volte è possibile evitare l'autostrada)".



15/1/2020<sup>3</sup>, e supponendo che da tale momento essa fosse nella disponibilità dei malfattori, il percorso seguito dalla stessa nei giorni successivi, non appare compatibile con quello ipotizzabile negli intenti di chi - nella casistica del fenomeno in esame - ha tutto l'interesse ad allontanarsi dal luogo di commissione del reato (anche ai connaturati fini di riciclaggio e/o disassemblaggio dell'autoveicolo); pertanto, appare del tutto anomala e di evidente discordanza con il fatto narrato la circostanza per cui l'autoveicolo, in seguito al furto, sarebbe stato condotto fino alla località montana di Gissi per ivi stazionare dalle ore 23:38:38 alle ore 07:05:50 del giorno 16/1/2020.

Ad ulteriore evidenza della inverosimiglianza dell'ipotesi ricostruttiva vi è il fatto che l'autovettura (sempre, in ipotesi, condotta dai malfattori) nei giorni successivi (16 e 17/1/2020) si trovasse nelle strade urbane della città di Foggia per, tuttavia, fare ritorno in Vasto, ivi sostare dalle ore 18:03:36 alle ore 20:46:41 del giorno 16 per poi nuovamente fare ritorno a Foggia, con spegnimento definitivo del motore alla via ... alle ore 06:42:06 del giorno 17.

- ove, di contro, la vettura fosse stata parcheggiata in via ... alle ore 18:30 del 17/1/2020 (così come dall'attore indicato nella originaria denuncia), allora tutti i movimenti registrati dal GPS dal 15/1/2020 al 17/1/2020 alle ore 18:03:36 sarebbero riconducibili alla conduzione dell'attore che, tuttavia, ha dedotto di trovarsi a Termoli dalle ore 16:30/17:00 del 16/1/2020 al tardo pomeriggio del 17/1/2020, così come confermato dai testi (moglie e suocera<sup>4</sup>); inoltre, atteso che il segnale GPS della vettura ...ha cessato la trasmissione alle ore 06:42:06 del giorno 17 in via ... a Foggia, se ne inferisce che il mezzo non può essere stato parcheggiato dall'attore alle ore 18:00/18:30 dello stesso

---

<sup>3</sup> cfr. cap. 2 memorie 183/2 c.p.c. attore: «L'autovettura, al rientro da Pescara, il giorno 15.01.2020 è stata parcheggiata, in prossimità dell'abitazione coniugale, ubicata in Vasto, alla via ... ed esattamente sulla strada principale, in via ...»

<sup>4</sup> a conferma delle circostanze dedotte sub. nn. 4 e 5 delle memorie 183/2 c.p.c. attoree;



giorno in via ... a Vasto;

- infine, l'ipotesi del parcheggio effettuato dalle ore 18:30 del giorno 16/1/2020 (come in rettifica alla denuncia ai C.C. successivamente "ritrattata") è, ancora una volta, incompatibile con la circostanza (sub. cap. 4 delle memorie attoree 183/2 c.p.c.) secondo cui già alle ore 16:30 - 17:00 dello stesso giorno l'attore si sarebbe trovato in viaggio con la famiglia verso Termoli alla guida di altro autoveicolo (Citroen ...).

Ulteriore contraddizione nella ricostruzione attorea è quella in ragione della quale, mentre l'autovettura oggetto di furto sarebbe stata parcheggiata in via ..., provenendo da Vasto centro (sub. cap. 6 delle memorie 183/2 c.p.c. attoree), l'attore, percorrendo la stessa via ... ugualmente provenendo da Vasto centro (sub. cap. 7 delle memorie 183/2 c.p.c. attoree) - al rientro da Termoli sulla Citroen ... - non ne avrebbe ravvisato - anche solo istintivamente - l'assenza.

Alla luce dei rilievi che precedono, quindi, l'insieme delle risultanze istruttorie, l'evidenza delle menzionate discrepanze storico-fattuali e le convergenti considerazioni di carattere logico-deduttivo concorrono a configurare un quadro probatorio circa il denunciato furto del veicolo assicurato assai incerto e non sufficientemente oggettivo e riscontrabile. Ne deriva che la domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione volta alla corresponsione dell'indennizzo per furto dell'auto deve essere rigettata per difetto di adeguata prova.

**3.** Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 38.000,00), parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.



Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 629/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- 1) RIGETTA la domanda;
- 2) CONDANNA A. C. al pagamento, in favore di U. A. s.p.a., in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Vasto, il 9/11/2024.

IL GIUDICE

*dott.ssa Maria Elena Faleschini*

